

UN CODICE TRA MANUTENZIONE E RILANCIO

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità
amministrativa e per l'analisi
d'impatto degli atti in itinere*



NOTA DI LETTURA

Tra gli strumenti della cd. *better regulation* figura la codificazione di settore. Essa convoglia e sistematizza in un testo unitario le molteplici disposizioni andate formandosi e stratificandosi, in corso di tempo, nella disciplina di una determinata materia.

Il codice che ne consegua è da riguardare non staticamente bensì come in progredire.

In primo luogo, già le norme di delega che presiedono alla sua formazione prevedono solitamente (anzi costantemente, oramai) l'emanazione di disposizioni "integrative e correttive", che entro un lasso di tempo dall'entrata in vigore del codice, ne ricalibrino ed emendino i contenuti ove necessario.

Come ebbe ad annotare la Corte Costituzionale "siffatta procedura si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare, quale si renderebbe necessario se la delega fosse ormai completamente esaurita e il relativo termine scaduto. Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per 'fatti sopravvenuti': ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega 'principale'; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della medesima delega 'principale'" (sentenza n. 206 del 2001; cfr. anche la sentenza n. 367 del 2007).

In secondo luogo, è fisiologico che per un testo normativo - tanto più se 'stabile' e tendenzialmente esaustivo della disciplina di settore, quale un codice - si ponga nel tempo un'esigenza di sua *manutenzione*.

Per farvi fronte, può accadere che più deleghe all'adozione di disposizioni "integrative e correttive", si susseguano e concatenino nel tempo. E' stato il caso del 'codice' dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006: riveduto in ultimo dal decreto legislativo n. 128 del 2010).

O può accadere che siffatta delega alla correzione intervenga a distanza di tempo dal varo del codice, nel segno di principi e criteri direttivi ad essa propri. E' stato il caso del codice della proprietà industriale (decreto

legislativo n. 30 del 2005: è stato novellato dalla legge n. 99 del 2009, suo articolo 19, recante al contempo delega alla integrazione e correzione del codice, avutesi con il decreto legislativo n. 131 del 2010).

O ancora, può aversi una nuova delega che si affranchi dalla 'integrazione e correzione', per autorizzare - nel rispetto di principi e criteri da essa scanditi - una più ampia modifica del codice.

Tale è stato il caso del *codice dell'amministrazione digitale* (decreto legislativo n. 82 del 2005), che per volere della legge n. 69 del 2009 (articolo 33) è stato rivisitato dal *decreto legislativo n. 235 del 2010* (pubblicato in supplemento alla Gazzetta ufficiale del 10 gennaio 2011).

In raffronto ad esso, anche il decreto legislativo correttivo del codice della proprietà industriale presenta una significativa pervasività (ne è spia il numero dei suoi articoli, centotrenta).

Tuttavia, un duplice motivo pare avere sospinto, per il codice dell'amministrazione digitale, verso una rivisitazione non contenuta nella 'correzione e integrazione'.

Rilevano, da un lato, l'evoluzione tecnologica cui questa materia è sottoposta, con la prospettiva per più disposizioni di risultare datate; dall'altro, la ineffettività rivelata da alcune salienti disposizioni di quel codice.

Sospeso tra obsolescenza e disapplicazione, il codice dell'amministrazione digitale ha richiesto una manutenzione che ne segnasse, al contempo, un rilancio. Con questo intendimento, è giunto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

Il decreto legislativo n. 235 del 2010 modifica il codice dell'amministrazione digitale per più riguardi, onde rendere più stringenti alcuni obblighi in quello previsti, circa le comunicazioni sia all'interno delle amministrazioni nella gestione dei procedimenti amministrativi, sia tra queste e i cittadini. A tal fine sono rivedute, tra l'altro, le disposizioni in materia di firma digitale, documento informatico, servizi di pagamento.

Secondo stime rese dal Governo, la digitalizzazione dell'amministrazione, come disegnata dal decreto legislativo n. 235, dovrebbe determinare una riduzione così dei tempi delle pratiche amministrative come dei costi (per le amministrazioni, a causa del minor uso di carta o per il maggior ricorso alla posta elettronica certificata, sono stati stimati risparmi di spesa, rispettivamente, di 6 milioni e di 200 milioni di euro annui). Le amministrazioni sono chiamate a reinvestire in innovazione tecnologica parte dei loro risparmi di spesa.

Peraltro, l'effettività di numerose nuove previsioni è affidata all'emanazione, da parte governativa, di apposite regole tecniche

applicative. La loro tempestiva e coerente adozione condiziona in misura significativa le prospettive di successo della digitalizzazione perseguita dal nuovo codice.

Prima di indugiare sulle disposizioni da questo recate, peraltro, pare necessario richiamare, per sommi capi, l'impianto del codice del 2005, sul quale vengono ad incidere le modifiche recate dal decreto legislativo n. 235.

Il codice varato nel 2005 era inteso quale carta dei diritti e dei doveri (cui successive disposizioni applicative dessero, per più profili, concreta attuazione) della digitalizzazione dell'amministrazione.

I cittadini e le imprese vi sono riguardati come titolari di un diritto all'uso delle tecnologie nei loro rapporti con le amministrazioni pubbliche; queste ultime, come soggette ad un dovere di digitalizzazione delle informazioni, nei rapporti tra loro come con gli utenti.

Il diritto all'uso delle tecnologie per i cittadini e le imprese importa che in via informatica, essi partecipino ai procedimenti amministrativi ed accedano agli atti; effettuino i pagamenti dovuti alle amministrazioni; presentino istanze o ricevano comunicazioni; 'dialoghino' con lo sportello unico per le attività produttive; consultino un registro degli adempimenti amministrativi per le imprese.

Questo, attraverso un novero di strumenti, quali la posta elettronica certificata, la firma digitale, i documenti informatici, le carte elettroniche, la consultazione di siti internet delle amministrazioni debitamente organizzati (e recanti ogni modulo o formulario necessario).

La pubblica amministrazione, al contempo, è intesa come una rete strutturata in un sistema pubblico di connettività, coinvolgente così le amministrazioni centrali come quelle territoriali nella reciproca comunicazione in via informatica di documenti e dati. Tra i connotati del loro operare, figurano la interoperabilità dei sistemi (con la possibilità inoltre di svolgere *on line* le conferenze dei servizi); la riorganizzazione gestionale e dei servizi, sì da semplificare i procedimenti attraverso la digitalizzazione; la gestione in via informatica dei procedimenti; l'archiviazione digitale.

In questo codice, ordunque, si intrecciano in modo peculiare semplificazione normativa e semplificazione amministrativa.

L'approdo che il codice del 2005 si prefiggeva era una amministrazione 'senza carta', con la quale il cittadino interagisse dal proprio computer, attraverso un canale digitale sicuro, certificato, con validità giuridica riconosciuta.

Un risparmio di tempo e di denaro si sarebbe prodotto, rilevante, per gli utenti come per l'amministrazione (all'entrata in vigore del codice, ad esempio, si stimavano in circa trentacinque milioni i certificati prodotti annualmente).

Solo in parte, tuttavia, l'obiettivo della digitalizzazione dell'amministrazione è stato conseguito.

In avvio della relazione presentata dal Governo, illustrativa dello schema di decreto legislativo divenuto poi il decreto legislativo n. 235 (atto del Governo n. 266), si leggeva come, per il codice del 2005, si ponesse l'esigenza di "assicurare maggiore effettività alle molte norme a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, la cui attuazione ha, finora, segnato il passo, vuoi per l'inerzia delle amministrazioni vuoi per l'oggettiva scarsità delle risorse disponibili".

Di qui la revisione apportata dal decreto legislativo n. 235 del 2010.

Per quanto riguarda le risorse, esso punta - dal momento che vi è prevista una invarianza di oneri finanziari rispetto alla legislazione vigente - sulla riutilizzazione dei risparmi conseguibili attraverso la razionalizzazione dell'azione amministrativa. Tali risparmi è previsto siano quantificati annualmente dalle pubbliche amministrazioni e destinati per un terzo a nuovi progetti di innovazione tecnologica (per i restanti due terzi, all'incentivazione del personale: così l'**articolo 15** del codice come riveduto dal decreto legislativo n. 235).

Per quanto riguarda una maggiore vincolatività attribuita ad alcune disposizioni, si prevede ora l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche (non più solo quelle che munite di idonee risorse tecnologiche) di formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici; l'obbligo per esse (non più facoltà) di tenere il fascicolo informatico del procedimento; la trasmissione di documenti tra amministrazioni, in via informatica (non più "di norma" ma sempre); l'equiparazione alla notificazione per mezzo della posta, della trasmissione del documento informatico mediante posta elettronica certificata (salvo la legge disponga diversamente; laddove prima della modifica, l'equiparazione operava solo ove espressamente prevista dalla legge). Così, rispettivamente, gli **articoli 40, 41, 47 e 48** del codice come riveduto.

Il decreto legislativo n. 235, persegue, oltre che una maggiore coerenza di alcune previsioni, un ampliamento del bacino di amministrazioni impegnate nell'opera di digitalizzazione.

Esso prevede che le disposizioni del codice si applichino alle amministrazioni pubbliche, intese come le amministrazioni dello Stato (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado), le aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici (nazionali, regionali e locali), le amministrazioni aziende enti del Servizio sanitario nazionale, le Agenzie - nonché alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico (**articolo 2** riveduto; esso peraltro prevede che per la Presidenza del Consiglio e per l'amministrazione economica-finanziaria, i limiti e i tempi di applicazione delle disposizioni del codice siano determinati *ad hoc* con decreti del Presidente del Consiglio). Ed anche verso i gestori di pubblici servizi opera il diritto degli utenti all'uso delle tecnologie telematiche (**articolo 3**).

E' inoltre estesa alle Regioni ed amministrazioni locali l'applicazione di alcune disposizioni, innanzi vincolanti le sole amministrazioni centrali. Così è per il diritto di cittadini ed imprese all'uso delle tecnologie informatiche nelle comunicazioni con l'amministrazione (senza più le condizioni e i limiti innanzi previsti per l'applicazione alle amministrazioni regionali e locali: **articolo 3**); per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche (così il riveduto **articolo 5**, il quale reca poi una più puntuale disciplina valevole per le amministrazioni centrali); per le comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche (**articolo 5-bis**); per l'obbligo di utilizzo della posta elettronica certificata, nelle comunicazioni richiedenti ricevuta d'invio e consegna (**articolo 6**); per la riorganizzazione dei servizi resi, valutando esigenze e grado di soddisfazione degli utenti (**articolo 7**); per la formazione con mezzi informatici degli originali dei documenti (**articolo 40**); più in generale, per la digitalizzazione dell'azione amministrativa (cfr. le modifiche all'**articolo 14**) .

Il decreto legislativo n. 235 si irradia nella trama del codice del 2005 altresì mutandone definizioni o introducendone di nuove. Così è - ai sensi dell'**articolo 1** come riveduto - per la "identificazione del documento informatico" (riferita al soggetto, laddove all'oggetto della validazione ossia il documento informatico si riferisce ora la "autenticazione informatica"); la copia informatica (sia essa di documento analogico, anche per immagine, o di documento informatico), distinta dal duplicato informatico (questo, non quella, indistinguibile dal documento informatico da cui sia tratto, per presentare la medesima sequenza di valori binari); la "firma elettronica avanzata"; la identificazione informatica del soggetto che acceda ai sistemi informativi; la posta elettronica certificata, nonché il gestore di essa.

Firma e posta elettronica risultano decisive per la prospettiva di una compiuta digitalizzazione del dialogo dei cittadini con le amministrazioni.

Per questo riguardo, la revisione del codice ha inteso maggiormente articolare la 'offerta' di firme, affiancando - alle preesistenti "firma elettronica", "firma elettronica qualificata", "firma digitale" - una "firma elettronica avanzata", la quale pur senza essere riferita ad un documento certificato (come invece la firma qualificata o la firma digitale, or ricordate) consente l'identificazione del firmatario del documento, garantisce la loro univoca connessione, evidenzia se i dati siano stati successivamente modificati.

Sono specificati beninteso gli effetti giuridici della firma elettronica avanzata - si è detto, di nuova previsione.

Il documento informatico (il quale è liberamente valutabile in giudizio, quanto a suo valore probatorio ed idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, ed è opponibile a terzi, quanto a data ed ora di formazione - se apposte, queste, in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale; così l'**articolo 20** riveduto), se sottoscritto con firma elettronica avanzata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

In breve, è l'efficacia di cui all'articolo 2702 del codice civile. Per questo riguardo, la firma elettronica avanzata è equiparata alla firma elettronica qualificata ed alla firma digitale, per le quali soltanto era innanzi previsto tale effetto (e comune è la condizione perché esso si produca, ossia il rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e immodificabilità del documento).

Siffatta equiparazione non opera tuttavia per le scritture private (sottoscrivibili, sotto pena di nullità, solo con firma qualificata o digitale) che rechino: contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; contratti che costituiscono la comunione di diritti sopra indicati; contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; gli atti di rinuncia ai diritti sopra indicati; contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; contratti di anticresi; contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle

rendite dello Stato; atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici sopra menzionati (sono i nn. da 1 a 12 dell'articolo 1350, comma 1, del codice civile).

Per tali atti, rimane peraltro salvo - conclude l'**articolo 21** riveduto - quanto previsto dall'**articolo 25**, pur esso riveduto. Esso concerne la firma autenticata (e dunque, con firma autenticata gli atti sopra ricordati sono sottoscrivibili).

Ebbene, autenticabili dal notaio o da altro pubblico ufficiale sono non più solo le firme elettronica qualificata e digitale (con una verifica del relativo certificato da parte dell'autenticante) bensì anche la firma elettronica avanzata (ed anzi, qualsiasi tipo di firma elettronica). Ed è inclusa l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

Per tale profilo, la nuova previsione raccorda il codice con quanto dettato dal decreto legislativo n. 110 del 2010 in materia di atti notarili informatici (il quale ha introdotto un apposito articolo 52-*bis* nella legge n. 89 del 1913, la cui operatività è peraltro demandata, ai sensi dell'articolo 68-*bis*, a successivi decreti attuativi).

Quanto all'efficacia di: copie informatiche di documenti analogici; copie analogiche di documenti informatici; copie informatiche di documenti informatici; duplicati; documenti amministrativi informatici; ebbene, essa è disciplinata dagli **articoli 22, 23, 23-bis, 23-ter** (tutti modificati, o introdotti, dal decreto legislativo n. 235).

Anche ove fosse priva di qualsivoglia firma elettronica, la riproduzione informatica assuma un valore giuridico, ossia l'efficacia prevista dall'articolo 2712 del codice civile in materia di riproduzioni meccaniche. Esso è novellato dall'**articolo 23-quater** del codice in commento, talché prevede: "Le riproduzioni fotografiche, *informatiche* o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime".

In tema di firma, infine, verte il riveduto **articolo 35** del codice, che stempera alcun requisiti per la validità delle firme apposte con procedura automatica (dalla chiara riconducibilità alla volontà del titolare, si passa al previo consenso del titolare all'adozione della procedura automatica).

Limitata alla firma digitale è la previsione del riveduto **articolo 65** del codice, secondo il quale è con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (dunque non più ad opera delle singole amministrazioni) che sono stabiliti i casi in cui sia necessaria, appunto, la firma digitale.

In ultimo, connessa alla disciplina delle firme elettronica qualificata e digitale può dirsi la disciplina dei certificatori. Il decreto legislativo n. 235 modifica per questo riguardo alcuni articoli del codice (gli **articoli 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35 e 37**) ed introduce l'**articolo 32-bis**, relativo alle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi.

Alcune disposizioni tra quelle che disciplinano l'attività dei certificatori, valgono anche per i gestori di posta elettronica certificata (ossia i soggetti che prestano servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante siffatta posta elettronica). Così è, ad esempio, per l'articolo 32-*bis* sopra ricordato, relativo alle sanzioni.

Anche riguardo alla posta elettronica certificata, il decreto legislativo n. 235 modifica alcuni articoli del codice (cfr. gli **articoli 6, 40-bis, 47, 48 e 65**).

L'impulso alla posta elettronica certificata, quale strumento di comunicazione delle amministrazioni tra loro (ora con obbligo di registrazione con protocollo informatico, prevede l'**articolo 40-bis** introdotto nel codice; e dispone ora l'**articolo 47, comma 3** che per ogni registro di protocollo sia pubblicata almeno una casella di posta elettronica certificata) e delle amministrazioni con i cittadini, era già perseguito dal decreto-legge n. 185 del 2008 (come convertito dalla legge n. 2 del 2009: cfr. l'articolo 16-*bis* di questa), cui ha fatto seguito il decreto del Presidente del Consiglio del 6 maggio 2009.

Il riveduto **articolo 6** del codice prevede ora l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare la posta elettronica certificata, per le comunicazioni che richiedono ricevuta di invio e di consegna, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo "ai sensi della vigente normativa tecnica". La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio telematico degli atti.

L'operatività di tale previsione è dunque condizionata all'adozione di corrispondenti regole tecniche. Lo stesso può dirsi (ma in tal specifico caso le regole tecniche sono emesse da DigitPa, non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente per l'innovazione nell'amministrazione) per la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e l'estrazione di elenchi da tali indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni.

E lo stesso deve dirsi altresì per la trasmissione di istanze e dichiarazioni mediante posta casella di posta elettronica certificata, che può aversi per l'utente purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica (secondo

modalità definite da regole tecniche, appunto) e ne sia data attestazione. Così l'**articolo 65, comma 1, lettera c-bis**).

Poiché non è intento di queste note condurre un'esaustiva ricognizione delle modifiche e integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 235 al codice dell'amministrazione digitale, basta qui rammentare le altre sue previsioni per rapidissimi cenni.

La digitalizzazione è intesa come componente del piano della *performance* delle pubbliche amministrazioni ed oggetto della valutazione del merito dei dirigenti. Le amministrazioni centrali individuano un unico ufficio dirigenziale generale, responsabile del coordinamento (così rispettivamente i riveduti **articoli 12 e 17**).

Il processo di digitalizzazione è atteso alla prova anche in ordine alla conservazione ed archiviazione dei documenti, su cui incidono alcune modifiche agli **articoli 43 e 44** (ed un nuovo **articolo 44-bis** ha per oggetto i conservatori accreditati, altri dalle amministrazioni interessate). Invero rimane, questa, frontiera irta di incognite e problematiche, nella prospettiva di una conservazione longeva e integra.

Correlativa alla espansione della digitalizzazione è l'esigenza della sicurezza dei dati e dei sistemi. Su continuità operativa e cd. *disaster recovery* intervengono gli **articoli 50-bis e 51**.

La fruibilità dei dati pubblici è anch'esso un obiettivo posto dal codice. Alcune modifiche sono, per questo riguardo, recate ai suoi **articoli 52 e 68** (ed all'**articolo 50** per l'accesso da parte di altre amministrazioni).

La prestazione di servizi *online* è perseguita dall'**articolo 63** come riveduto, ponendo altresì attenzione a che il giudizio degli utenti, il loro grado di soddisfazione, ricevano una rilevazione "immediata, continua e sicura". L'accesso a tali servizi è previsto possa avvenire anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi (purché con individuazione del soggetto richiedente il servizio), ai sensi dell'**articolo 64**. E' inoltre disposto che le amministrazioni pubbliche indichino nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata, a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del codice, conoscendo i tempi di risposta (**articolo 54, comma 1-bis**; altre disposizioni di questo articolo scandiscono alcuni contenuti obbligatori dei siti delle amministrazioni centrali, tenute inoltre a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica).

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli o formulari che non siano stati pubblicati. Se non pubblicati, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in loro assenza. Così il riveduto **articolo 57**.

La reciproca comunicazione di informazioni e dati tra amministrazioni (sì che esse non le richiedano ogni volta ai cittadini) è perseguita per mezzo di convenzioni tra amministrazioni, oggetto del riveduto **articolo 58**, che ne dispone l'obbligatorietà, con nomina di un commissario *ad acta* in caso di inadempienza.

Riguardo alle "basi di dati di interesse nazionale", già previste dal codice del 2005, è ora fornita (in sede di prima applicazione) una loro puntuale elencazione (**articolo 60** come riveduto). E' a notare come figuri, tra esse, una banca dati nazionale dei contratti pubblici, oggetto dell'**articolo 62-bis**, che ne prevede (senza però recare ulteriori disposizioni) la istituzione presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'intento di "favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione".

Delle rimanenti disposizioni del decreto legislativo n. 235 (alcune delle quali relative a sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni: riveduti **articoli 68, 69 e 70** del codice) vale richiamare l'**articolo 71** del codice come riveduto, che disciplina l'emanazione delle regole tecniche, di volta in volta richiamate nelle disposizioni codicistiche.

Se si tiene conto che così il codice come il decreto legislativo n. 235 (di questo, l'articolo 57, recante norme transitorie e finali) affidano a regole tecniche - per le quali, insieme, il decreto legislativo pone il termine di emanazione entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore - l'attuazione di salienti passaggi, ad esempio in tema di firma elettronica e posta elettronica, si comprende il rilievo rivestito da tale strumento applicativo.

Conclusivamente, può dirsi che se qui si è richiamata l'attenzione sull'opera di rivisitazione del codice dell'amministrazione digitale, quale condotta dal decreto legislativo n. 235 del 2010, è stato soprattutto per rilevare alcuni profili: in primo luogo, l'intreccio di semplificazione normativa e semplificazione amministrativa; indi la esemplarità, per certi versi, di questa vicenda normativa, sotto il riguardo, per definizione problematico, della manutenzione di un codice; la complessità infine, di gestione di norme e precetti incidenti su una realtà cangiante, percorsa da continui mutamenti tecnologici, con la insidia della obsolescenza e della ineffettività; il condizionamento sulla applicazione, conseguente da

disposizioni (in questo caso, le regole tecniche) di futura emanazione, altre rispetto alle previsioni codicistiche, le quali ad esse rinviano onde mantenere una flessibilità di adattamento ad una materia in costante divenire.

Il concorso di questi molteplici elementi induce a ravvisare nella codificazione, in questa come in altre materie, un *work in progress* - ancorché il decreto legislativo n. 235 non rechi tra le sue disposizioni una cd. 'clausola valutativa' (attributiva al soggetto competente per l'attuazione, del compito di raccogliere, elaborare e comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni, circa le intervenute modalità di applicazione, le conseguenze dell'intervento normativo per gli utenti e più in generale per la comunità, le eventuali difficoltà di attuazione).

XVI legislatura, fascicoli pubblicati

(disponibili anche sul sito internet del Senato)

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura (maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' (giugno 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 4

Tagliar leggi con decreto-legge (giugno 2008)

n. 5

Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito (luglio 2008)

n. 6

Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

n. 7

Stato-Regioni e qualità della regolamentazione (settembre 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 8

Novità in tema di analisi tecnico-normativa (settembre 2008)

n. 9

La semplificazione nella legge n. 133 del 2008 (ottobre 2008)

n. 10

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082 (ottobre 2008)

n. 11

Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione (novembre 2008)

n. 12

Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione (novembre 2008)

n. 13

AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas (dicembre 2008)

n. 14

Ancora un decreto-legge per abrogare leggi (dicembre 2008)

n. 15

Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008 (febbraio 2009)

n. 16

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole) (febbraio 2009)

n. 17

Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia (marzo 2009)

n. 18

Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento? (marzo 2009)

n. 19

Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia" (marzo 2009)

n. 20

Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008) (aprile 2009)

XVI legislatura, fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

(SEGUE DALLA TERZA DI COPERTINA)

n. 21

Istruttoria degli atti normativi entro il Governo (aprile 2009)

n. 22

AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (su: concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare) (maggio 2009)

n. 23

Qualità della normazione ed ordinamenti regionali (maggio 2009)

n. 24

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009 (giugno 2009)

n. 25

Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi') (luglio 2009)

n. 26

Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi (ottobre 2009)

n. 27

Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi (novembre 2009)

n. 28

Enti di ricerca: tra riordino e 'taglia-enti' (novembre 2009)

n. 29

Decreto legislativo 'salva-leggi': raffronto con il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione (dicembre 2009)

n. 30

Codificazioni in corso: ordinamento militare e attività agricola (febbraio 2010)

n. 31

Riassetto normativo, codificazione, delegificazione (marzo 2010)

n. 32

Valutare le politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia (aprile 2010)

n. 33

Ancora in tema di codificazione. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dell'attività agricola (maggio 2010)

n. 34

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 2243 (giugno 2010)

n. 35

Il codice del processo amministrativo: cenni introduttivi (luglio 2010)

n. 36

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010 (settembre 2010)

n. 37

Due anni di 'nuova' AIR: un bilancio (ottobre 2010)

n. 38

Un decreto legislativo per tagliar leggi (dicembre 2010)

n. 39

Un codice tra manutenzione e rilancio: amministrazione digitale (gennaio 2011)